



Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico
Via F.lli Cervi 1 – 26839 Zelo Buon Persico
Tel: 02 90659917 Fax: 02 91767620
C.F. 92503580158 – Cod. Mecc. LOIC805006

Sito: www.iczelobp.gov.it
e-mail: ic.zelobp@tiscali.it , LOIC805006@pec.istruzione.it



Regolamento Divieto di Fumo

Art. 1 – Scopo e campo di applicazione

L'Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico si impegna a:

- far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n.584 e successive modifiche e integrazioni¹), in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;

Art. 2 – Riferimenti normativi

Il presente regolamento é emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto Comprensivo, sancito dall'art.32 della Costituzione, dal Decreto Legislativo 81/2008 e smi ecc..

¹ *Decreto Legge 12/09/2013 n° 104 (Convertito in legge dalla L. 8 novembre 2013, n. 128).*

Art. 4 - Tutela della salute nelle scuole

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione."

1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.

Art. 3 – Locali soggetti al divieto di fumo

E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'Istituto Comprensivo, tale divieto è esteso anche a tutte le aree di pertinenza (anche all'aperto).

In tali spazi sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare.

Art. 4 – Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

Nell'allegato 2 del presente Regolamento sono individuati i responsabili preposti all'applicazione del divieto.

E' compito dei responsabili preposti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

In caso di mancato intervento o di assenza delle persone di riferimento può essere richiesto l'intervento della Polizia Municipale.

Art. 5 – Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica (Allegato 3).

In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R. Se il trasgressore è minorenne la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

Ai sensi della normativa vigente, il personale dipendente dell'ente scolastico non può riscuotere direttamente la sanzione amministrativa.

Art. 6 – Sanzioni

Così come stabilito dall'art.7 L.584/1975, come modificato dall'art.52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n.448, dalla L.311/04 art.189 e dall'art.10 L.689/1981, dall'art.96 D.Lgs.507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

I dipendenti che non osservino il divieto di fumo possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 7 – Pagamento delle contravvenzioni

Come previsto dall'art. 8 della Legge 584/1975, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o di notificazione.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 20.11.1981 n. 689, è ammesso, tra il 16° e il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa. In applicazione di ciò la violazione al divieto di fumo comporta il pagamento di € 55. Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, l'oblazione consiste nel pagamento di € 110. Le persone cui spetta fare rispettare il divieto e che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.

Decorso infruttuosamente il perentorio termine per il pagamento la documentazione, contenente copia del verbale, viene inoltrata dal Dirigente Scolastico al Prefetto territorialmente competente per le successive incombenze di legge.

Il trasgressore dovrà versare la contravvenzione secondo le seguenti modalità:

- SE LA SANZIONE VIENE REDATTA DA PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: infrazione divieto di fumo c/o Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico verbale n. del codice tributo 131T);

- SE LA SANZIONE VIENE REDATTA DA PERSONALE NON STATALE (REGIONALE, COMUNALE ...) il pagamento deve essere effettuato con le modalità disciplinate dalle specifiche normative regionali;

A comprova dell'avvenuto pagamento il trasgressore dovrà far pervenire o consegnare copia della ricevuta presso la Segreteria della Scuola.

Art. 8 – Rapporti e scritti difensivi

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può far pervenire scritti difensivi e ricorsi al Prefetto o in alternativa adire l'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Art. 9 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di leggi vigenti.

Il Regolamento sul divieto di fumo è stato deliberato dal Consiglio d'Istituto all'unanimità nella seduta del 27.01.2014 con delibera n. 132 (prot. 445/C16, 28.01.2014)

ALLEGATI

- 1) Comunicazione relativa all'applicazione del divieto di fumo.
- 2) Nomina agenti accertatori.
- 3) Modulo contestazione
- 4) Comunicazione Prefetto
- 5) Cartello "Vietato Fumare".



Ministero della Pubblica Istruzione

Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico

Via F.lli Cervi 1 – 26839 Zelo Buon Persico

Tel: 02 90659917 Fax: 02 91767620

C.F. 92503580158 – Cod. Mecc. LOIC805006

Sito: www.iczelobp.gov.it

e-mail: ic.zelobp@tiscali.it , LOIC805006@pec.istruzione.it



ALLEGATO 1

Zelo Buon Persico, 29.01.2014

Circ. n. 104

A tutto il personale
LORO SEDI
E p.c. al RSPP ing. Vitali

Oggetto: Applicazione del divieto di fumo e indicazione dei soggetti incaricati di vigilare e contestare le infrazioni.

Premessi i riferimenti normativi, con la presente si rammenta che in tutti i locali chiusi e nelle pertinenze anche all'aperto dell' Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico vige il divieto di fumo (esteso anche alle "sigarette elettroniche"); in applicazione della normativa vigente sono stati individuati i soggetti incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumo:

I soggetti designati al rispetto del divieto di fumo sono i signori:

Doc. Gatelli Silvia per la scuola dell'Infanzia di Comazzo

Doc. De Santis Valeria per la scuola dell'Infanzia di Merlino

Doc. Racioppi Anna Rita per la scuola Primaria di Comazzo

Doc. Compiani Dalila per la scuola Primaria di Merlino

Doc. Taino Mirella e Doc. Denti Mario per la scuola Primaria di Zelo Buon Persico

Doc. Guerini Rosella per la Scuola Secondaria I°

Nelle aree/locali in cui vige il divieto di fumo sono stati apposti i cartelli di divieto che riportano le seguenti indicazioni:

- divieto di fumo;
- indicazione della norma che impone il divieto;
- sanzioni applicabili;
- lavoratore/i incaricato/i di vigilare sull'osservanza del divieto.

Si rammenta che i trasgressori alle disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 ad euro 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e confidando nella collaborazione di tutti per il rispetto del divieto di fumo previsto e sanzionato dalla Legge, si rammenta ai dipendenti e agli utenti la necessità e l'importanza di dare piena attuazione alla normativa in materia di tutela della salute.

Il "Regolamento divieto di fumo" è pubblicato sul sito dell'Istituto (www.iczelobp.gov.it) alla sezione Offerta formativa - Carta dei Servizi e Regolamento d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Rosella Zucchetti)



Ministero della Pubblica Istruzione

Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico

Via F.lli Cervi 1 – 26839 Zelo Buon Persico

Tel: 02 90659917 Fax: 02 91767620

C.F. 92503580158 – Cod. Mecc. LOIC805006

Sito: www.iczelobp.gov.it

e-mail: ic.zelobp@tiscali.it , LOIC805006@pec.istruzione.it



ALLEGATO 2

Prot. N.

Oggetto: Nomina personale interno con funzioni di agente accertatore in applicazione Direttiva P.C.M. 14.12.1995 sul "Divieto di Fumo".-

Il sottoscritto Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico

DELEGO

il Sig.
nato a il, qualifica docente referente di plesso
ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dagli art. 13, 14, 17 della legge 689 del 24.11.1981
in ottemperanza al divieto di fumo nelle pertinenze dell'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZELO BUON PERSICO
plesso di in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e
dalla Direttiva P.C.M. 14.12.1995.

Il summenzionato agente accertatore è in possesso di documento di identificazione che, su richiesta, sarà esibito, unitamente alla presente attestazione, al trasgressore.

Il Dirigente Scolastico

.....



Ministero della Pubblica Istruzione
 Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico
 Via F.lli Cervi 1 – 26839 Zelo Buon Persico
 Tel: 02 90659917 Fax: 02 91767620
 C.F. 92503580158 – Cod. Mecc. LOIC805006
 Sito: www.iczelobp.gov.it

e-mail: ic.zelobp@tiscali.it , LOIC805006@pec.istruzione.it



ALLEGATO 3

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. _____

In data alle ore nei locali/pertinenze esterne della scuola
 sita in Via, n.
 Comune di (Prov. di), nei quali, ai sensi del D.P.C.M.

14.12.1995, è stato applicato il divieto di fumo, il sottoscritto
 Agente Accertatore nominato con deliberazione del Dirigente Scolastico, ha constatato che il/la Sig./Sig.ra

 nato/a a (Prov. di) il
 residente a in Via n.
 ha violato le disposizioni dell'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584, in quanto:

.....
 ed è incorso/a nell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1, L. 584/75 (presenza di minore di anni 12 o di donna
 in evidente stato di gravidanza) in quanto erano presenti:.....;
 irroga allo/a stesso/a una sanzione pari a € (in lettere.....).

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel presente verbale la seguente dichiarazione:

.....

_____, li _____

IL RICEVENTE

.....

IL VERBALIZZANTE

.....

Notifica

Il presente verbale

- viene compilato in tre esemplari, uno dei quali viene consegnato all'interessato, presente, che appone la propria firma in calce allo stesso, per ricevuta;
- non viene consegnato all'interessato perché;
 la suddetta violazione viene notificata al trasgressore a mezzo raccomandata A/R n.
 (entro 30 gg)

_____, li _____

IL RICEVENTE

.....

IL VERBALIZZANTE

.....

Modalità di pagamento - Ricorsi

Il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o di notificazione (Sanzione pecuniaria da € 27,50 a € 275,00 - L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 189).

Ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'art. 96 del D.Lgs. 507/1999) della medesima legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento nella misura di 1/3 del massimo, o del doppio del minimo se più favorevole, per cui la sanzione viene determinata in € 55,00 nel caso il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla contestazione/notificazione degli estremi della presente contestazione, oltre al pagamento delle spese di accertamento e notifica. Ai sensi dell'art. 18 della stessa legge 24/11/1981 N. 689, il contravventore può presentare, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla contestazione-ricezione/notifica della presente, scritti difensivi, indirizzando direttamente alla Prefettura di Lodi, autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 9 l. 584/1975.

Il pagamento deve essere effettuato presso:

- la Tesoreria provinciale,
- gli Istituti Bancari o gli Uffici postali utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T,
- gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: infrazione divieto di fumo c/o Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico, verbale n. del codice tributo 131T).

A comprova dell'avvenuto pagamento il trasgressore dovrà far pervenire o consegnare copia della ricevuta presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico, c/o Scuola Secondaria I°, V. F.lli Cervi, 1, Zelo Buon Persico (anche via fax: 02 91767620).

Decorso infruttuosamente il perentorio termine per il pagamento la documentazione, contenente copia del verbale, sarà inviata al Prefetto territorialmente competente per le successive incombenze di legge.



Ministero della Pubblica Istruzione

Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico

Via F.lli Cervi 1 – 26839 Zelo Buon Persico

Tel: 02 90659917 Fax: 02 91767620

C.F. 92503580158 – Cod. Mecc. LOIC805006

Sito: www.iczelobp.gov.it

e-mail: ic.zelobp@tiscali.it , LOIC805006@pec.istruzione.it



ALLEGATO 4

Prot. N.

Zelo Buon Persico,

Ill.mo PREFETTO
di Lodi

Oggetto: rapporto a carico di - infrazione norme sul divieto di fumo.

Ai sensi della Legge 689/1981 e smi,

COMUNICO

che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. del di accertata violazione delle vigenti norme sul divieto di fumo, con invito al medesimo di definire la vertenza in via amministrativa, con le modalità specificate nel predetto verbale.

Decorso il termine di legge, il trasgressore non ha prodotto l'attestazione di pagamento della sanzione. Stante quanto precede, pertanto, provvedo a trasmettere alla S.V. copia del verbale di accertamento completo di riscontro prova della eseguita contestazione o notificazione per i successivi conseguenti adempimenti.

La prego di volermi cortesemente dare comunicazione dell'esito della procedura avviata.

Con ossequi.

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Rosella Zucchetti)



Ministero della Pubblica Istruzione

Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico

Via F.lli Cervi 1 – 26839 Zelo Buon Persico

Tel: 02 90659917 Fax: 02 91767620

C.F. 92503580158 – Cod. Mecc. LOIC805006

Sito: www.iczelobp.gov.it

e-mail: ic.zelobp@tiscali.it , LOIC805006@pec.istruzione.it



ALLEGATO 5

VIETATO FUMARE

Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori"

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni

Delegato alla vigilanza sull'osservanza del divieto:
Sig.